

*Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo*  
*Via F. Flora, nr. 24— Tel. 0824.316361 (fax 0824.53460)*  
*Benevento*  
*Via P. Bracco, 15/A— Tel. 0815529041*  
*Napoli*  
*Pec: avvfrancopepe@puntopec.it*  
*avvrosaderienzo@puntopec.it*

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**DELLA CAMPANIA - NAPOLI – SEZ. III**

**Ricorso per Motivi aggiunti**

**con Istanza cautelare, nonché Istanza ex artt. 41, comma 4° e 52,**

**comma 2° c.p.a.**

**Nel Ricorso RG 4263/2020**

**Roberto Urbano**, nato a Foggia il 24.10.1978, **C.F. RBRRBN78R24D643Q**, nella qualità di titolare della omonima Azienda agricola, con sede in Pago Veiano (BN), alla Contrada Iscalanoce nr. 68, **P. IVA 02059880647**, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'**Avv. Rosa De Rienzo**, **C.F. DRNRSO79L57H501D** e dall'**Avv. Franco Pepe**, **C.F. PPEFNC63A04A783K**, con i quali elettivamente domicilia in Benevento, alla Via F. Flora, nr. 24, in virtù di mandato in calce al presente atto; i quali avvocati dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti il presente procedimento al numero fax 0824.53460, e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata, avvrosaderienzo@puntopec.it, avvfrancopepe@puntopec.it

**Contro**

- **Regione Campania**, in persona del Presidente p.t., come in atti con l'Avv. Maria Imparato ( m.imparato@pec.regione.campania.it);

**- Resistente –**

- **Giunta Regionale della Campania**, Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, in persona del legale rapp.te p.t per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente in Napoli, al Centro Direzionale is. A6 (PEC: **dg.500700@pec.regione.campania.it**);

- **Giunta Regionale della Campania**, Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Servizio territoriale provinciale di Benevento, in persona

*Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo*  
*Via F. Flora, nr. 24 – Tel. 0824.316361 (fax 0824.53460)*  
*Benevento*  
*Via R. Bracco, 15/A – Tel. 0815529041*  
*Napoli*  
*Pec: avvfrancopepe@puntepec.it*  
*avvrosaderienzo@puntepec.it*

del legale rapp.te p.t., per la carica domiciliato presso la sede dell’Ente in Benevento, alla Piazza E. Gramazio (PEC: uod.500711@pec.regione.campania.it);

***e nei confronti di***

- 1- ***Societa' Agricola Semplice Contini D'altavilla***, PEC: aziendacontini@pec.it
- 2- ***Di Martino Giuseppina***, PEC: giuseppina.dimartino@pec.it;
- 3- ***Società Agricola Luce Di Paola Spera & C. S.A.S.***, PEC: societaagricolaluce@pec.it;
- 4- ***Bello Nicola Agostino***, PEC: nicolaagostino.bello@pec.agritel.it;
- 5- ***S.A. Tenuta Martino Sas***, PEC: tenutamartinosas@pec.it;
- 6- ***Montuori Francesco***, PEC: francescomontuori@pec.it;
- 7- ***Farina Pietro***, PEC: pietro.farina@pec.it;
- 8- ***Famiglietti Federico***, PEC: f.famiglietti@pec.it;

***- Tutti quali contro interessati –***

***PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA***  
del verbale di riesame della seduta del 20.01.2021, comunicato a mezzo PEC in data 21.01.2021 con prot. nr. 2021.0033237 del 21.01.21, in relazione alla domanda barcode 84250103466, presentata dalla ditta Urbano Roberto per il per il PSR Campania 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o animali - Tipologia di intervento 4.1.1 “*Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole*” e con esso, di ogni provvedimento allo stesso annesso, connesso, precedente e prodromico, conseguente e consequenziale ed ogni altro atto, anche di natura istruttoria ed endoprocedimentale, nonchè interlocutoria, comunque lesivo della posizione dell’istante,

**NELLA PARTE IN CUI**

all’esito del riesame disposto con **DRD 262 del 18.11.2020**, la commissione ha confermato le precedenti conclusioni dichiarando la domanda di Urbano Roberto “*non ammissibile a valutazione per violazione del paragrafo 7 pagina*

*Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo*  
*Via F. Flora, nr. 24 – Tel. 0824.316361 (fax 0824.53460)*  
*Benevento*  
*Via P. Bracco, 15/A – Tel. 0815529041*  
*Napoli*  
*Pec: avvfrancopepe@puntepec.it*  
*avvrosaderienzo@puntepec.it*

4 del bando di misura” ( avere in corso di realizzazione progetti finanziati ai sensi del PSR 2007-2013) e, conseguenzialmente, **per l’inserimento** della domanda prot. AGEA.ASR.2018.428108, del 12.05.2018, nella graduatoria regionale domande ammissibili e finanziabili a valere per il PSR Campania 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o animali - Tipologia di intervento 4.1.1 “*Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole*”.

#### **IN RELAZIONE AL RICORSO RG 4263/2020**

presentato da Urbano Roberto quale titolare/legale rappresentante della omonima azienda agricola contro la regione Campania, la Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali e la Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Servizio territoriale provinciale di Benevento, nonché nei confronti di Societa' Agricola Semplice Contini D'altavilla, Di Martino Giuseppina, Società Agricola Luce Di Paola Spera & C. S.A.S., Bello Nicola Agostino, S.A. Tenuta Martino Sas, Montuori Francesco, Farina Pietro, Famiglietti Federico, tutti quali contro interessati, per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del **Decreto Dirigenziale nr. 138 del 15.07.2020** e pubblicato in BURC in data 20.07.2020 al nr. 147 (*cf. all. I*), della Giunta Regionale della Campania, Dipartimento 50, Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, nr. 7, di approvazione della graduatoria unica regionale definitiva e dei relativi elenchi allegati delle domande ammissibili e già finanziate ai sensi del DRD n. 79/2020, rettificato dal DRD n. 114/2020, ammissibili e finanziabili, ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando, non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo e non ammissibili a valutazione inerenti il Bando adottato con DRD n. 52 del 09.08.2017 e SS.MM.II - pubblicato sul BURC n. 63 del 14.08.2017 per il PSR Campania 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o animali - Tipologia di intervento 4.1.1 “*Supporto per gli investimenti nelle*

*Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo*  
*Via F. Flora, nr. 24— Tel. 0824.316361 (fax 0824.53460)*  
*Benevento*  
*Via P. Bracco, 15/A— Tel. 0815529041*  
*Napoli*  
*Pec: avvfrancopepe@puntepec.it*  
*avvrosaderienzo@puntepec.it*

aziende agricole” e con esso, di ogni provvedimento allo stesso annesso, connesso, precedente e prodromico, conseguente e consequenziale ed ogni altro atto, anche di natura istruttoria ed endoprocedimentale, nonchè interlocutoria, comunque lesivo della posizione dell’istante, ivi compreso: la Circolare prot. n. 0215079 del 03.04.2019, la Circolare prot. n. 289436 del 09.05.2019, la Circolare prot. n. 205281 del 28.03.2018.

\*\*

Occorre, preliminarmente, riepilogare la vicenda per come sviluppata dalla proposizione del ricorso principale sino ad oggi:

1)- con domanda di sostegno ritualmente presentata, la ditta Urbano Roberto chiedeva essere ammessa ai contributi di cui al PSR Campania 2014/2020 Misure non connesse alla superficie e/o animali - Tipologia di intervento 4.1.1 “*Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole*”; **l’istanza veniva inserita, alla posizione nr. 178, nell’elenco delle domande ammissibili con punteggio tot. 68 e punteggio prog. 48 per un contributo pari ad € 323.279,56** con DRD n. 136 del 02.08.2019, pubblicato sul BURC n. 46 del 05.08.2019 di approvazione della Graduatoria Provvisoria Regionale, ma, a seguito di verifica in autotutela **demandata ai servizi territoriali provinciali**, la stessa veniva ingiustificatamente esclusa non risultando inserita in alcuno degli elenchi/graduatorie;

2)- - con nota pec del 28.02.2020, successiva, quindi, alla pubblicazione delle graduatorie rettificata, il STP di Benevento della Giunta Regione Campania Direzione Generale delle Politiche agricole, alimentari e forestali, inoltrava all’azienda Roberto Urbano comunicazione *ex art. 10-bis L. 241/90* con la quale si informava dell’avvenuta rettifica della posizione dell’azienda medesima nella graduatoria provvisoria regionale per le seguenti ragioni: “1- *Il PSA è stato ricalcolato secondo quanto riscontrato nel fascicolo aziendale: ciò ha determinato una rivalutazione degli indici economici ed una diminuzione del punteggio attribuito: Punti 5 (criterio n. 5); 2- non si riconoscono le spese per le*

*Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo*  
*Via F. Flora, nr. 24— Tel. 0824.316361 (fax 0824.53460)*  
*Benevento*  
*Via P. Bracco, 15/A— Tel. 0815529041*  
*Napoli*  
*Pec: avvfrancopepe@puntopec.it*  
*avvrosaderienzo@puntopec.it*

attrezzature di cui al preventivo rilasciato dalla ditta VZ Macchine srl con progressivo n. 596 del 26.04.2018 per un importo di €. 8.559,80, altresì vendono ridotte le spese generali; 3- è stato riconosciuto un contributo del 50% per le seguenti attrezzature: carrello gamma-TN, cucitrice per sacchi, svecciatoio, silos in vetroresina, coclea di carico silos, pesa ACB, fotovoltaico”. L’amministrazione soggiungeva, altresì, che da un controllo successivo era risultato che la ditta aveva già presentato domanda a valere sulla misura 4.1.1 in contrasto con quanto previsto in Bando al paragrafo 7 - Condizioni di ammissibilità - (***cf. all. 14 ricorso principale***); si comunicava, quindi, che la domanda sarebbe stata trasferita nell’elenco di quelle **non ammissibili a valutazione**. Il ricorrente, presentava, quindi, formali e rituali osservazioni e controdeduzioni rappresentando, tra l’altro, che, a causa di un disfunzionamento del sistema SIAN che aveva cagionato ritardi non imputabili alla volontà del ricorrente, il primo SAL – relativo alla precedente domanda PSR Campania 2007-2013 - non era stato erogato in tempi congrui per consentire la chiusura dell’investimento, ma solo dopo sei mesi dalla richiesta, motivo per cui, avendo la ditta, nelle more, inviato il progetto di cui alla seconda domanda, ciò aveva determinato un “conflitto” tra le domande stesse certamente non imputabile al ricorrente;

3)- senza riscontrare in alcun modo le osservazioni del ricorrente, l’amministrazione, inopinatamente, comunicava a mezzo pec del 20.04.20 gli esiti dell’attività istruttoria prot. 2020.0195497 del 17.04.20, informando di una ulteriore revisione della posizione della ditta Roberto nella graduatoria provvisoria regionale (***cf. all. 17 ricorso principale***); in ultimo, con **Decreto Dirigenziale nr. 138 del 15.07.2020** e pubblicato in BURC in data 20.07.2020 al nr. 147, atto impugnato con il ricorso principale unitamente ai provvedimenti ad esso, prodromici, connessi e consequenziali, venivano approvate le graduatorie definitive; tra esse, la domanda di Urbano Roberto, risultava inserita tra quelle non ammesse a valutazione;

*Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo*  
*Via F. Flora, nr. 24 – Tel. 0824.316361 (fax 0824.53460)*  
*Benevento*  
*Via P. Bracco, 15/A – Tel. 0815529041*  
*Napoli*  
*Pec: avvfrancopepe@puntopec.it*  
*avvrosaderienzo@puntopec.it*

4)- con ricorso ritualmente notificato alle amministrazioni resistenti ed ai controinteressati in data 16.10.2020, la ditta Urbano Roberto, nell'impugnare il DRD di pubblicazione delle graduatorie definitive ed ogni altro atto ad esso prodromico, connesso e consequenziale anche di natura istruttoria, nonché le circolari adottate dall'amministrazione, affidava il libello introduttivo ai seguenti motivi di diritto:

➤ Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di giusto procedimento – Violazione degli artt. 7 e ss della Legge 241/90 -Violazione dell'art. 97 Cost. e del principio della trasparenza dell'azione amministrativa

➤ Eccesso di potere - Violazione degli artt. 3 e 10-bis della L. 241/1990 – Omessa motivazione in ordine al rigetto delle controdeduzioni difensive fornite dal ricorrente ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/1990 – Difetto assoluto di motivazione del provvedimento conclusivo di esclusione dell'azienda ricorrente dalle domande ammissibili a finanziamento.

➤ Vizio di legittimità - Difetto e/o insufficienza dell'istruttoria – Eccesso di potere – Violazione della normativa comunitaria

➤ Violazione di legge (art. 12 del d.p.r. n. 487/1994 in relazione agli artt. 1, 2 bis e 3 della l. n. 241/1990 e 97 cost. in relazione al d.d.r. n. 52 del 09.08.2017 recante il bando di attuazione della tipologia di intervento 4.1.1. del p.s.r. campania 2014/2020 in relazione al d.r.d. n. 38 del 28.07.2016 recante “disposizioni attuative generali misure non connesse alla superficie e/o agli animali” e succ. mod. e integrazioni nonche' in relazione al d.d.r. n. 79 del 09.04.2020) - Eccesso di potere - Difetto assoluto del presupposto – Difetto di istruttoria – Erroneita' manifesta – Sviamento – Violazione del giusto procedimento – Violazione del principio della par condicio

➤ Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere – Illegittimità del modus procedendi dell'amministrazione nell'adozione delle circolari esplicative che, di fatto, hanno modificato il bando approvato con DDR n. 52 del 9.08.2017, pubblicato in BURC n. 63 del 14.08.2017

*Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo*  
*Via F. Flora, nr. 24 — Tel. 0824.316361 (fax 0824.53460)*  
*Benevento*  
*Via P. Bracco, 15/A — Tel. 0815529041*  
*Napoli*  
*Pec: avvfrancopepe@puntepec.it*  
*avvrosaderienzo@puntepec.it*

5)- successivamente alla notifica del ricorso principale ed all'instaurazione del relativo giudizio, con nota prot. 2020.0562771 del 26.11.2020, inviata a mezzo pec ai sottoscritti difensori, nonché al ricorrente, la Giunta Regionale della Campania informava che, alla luce del ricorso e dei motivi in esso contenuti ed in ossequio a quanto previsto e disposto nel DRD 262 del 18.11.2020, l'Autorità di gestione del PSR Campania 2014/2020 aveva approvato una *“procedura per garantire pienamente la partecipazione dell'interessato al procedimento predecisorio ai sensi della L. 241/1990 ed in particolare dell'art. 10-bis”* della legge medesima; si comunicava, quindi, che la commissione avrebbe provveduto ad un nuovo riesame delle controdeduzioni e dell'istanza di riesame presentate dal ricorrente in relazione alla domanda di sostegno non ammessa;

6)- in pari data, 26.11.2020, si costituiva in giudizio la Regione Campania limitando le proprie difese alla censura generica e ciclostilata della sola istanza cautelare senza, quindi, entrare nel merito dei motivi di ricorso; produceva, inoltre il DRD 262 del 18.11.2020 ed il successivo DRD 265 del 19.11.2020 con i quali l'amministrazione aveva disposto il riesame al fine di legittimare l'azione amministrativa ispirandola ai criteri di partecipazione trasparenza di cui alla L. 241/1990;

7)- alle luce della disposta procedura di riesame, il Collegio rinviava l'udienza al fine di consentire la formalizzazione e la definizione del sub procedimento di riesame;

8)- nelle more del giudizio innanzi a questo Ecc.mo Tribunale amministrativo, la Giunta Regionale della Campania faceva pervenire a mezzo PEC del 21.01.2021, verbale di riesame della seduta del 20.01.2021 con il quale, la Commissione, omettendo qualsivoglia motivazione espressa e dettagliata rispetto alle osservazioni ed alle istanze di riesame del ricorrente, (*o rinforzata come definita dallo stesso provvedimento della Regione*) confermava le risultanze della precedente istruttoria riproponendo pedissequamente il contenuto di cui al precedente provvedimento di conclusione dell'istruttoria; in

*Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo*  
*Via F. Flora, nr. 24 — Tel. 0824.316361 (fax 0824.53460)*  
*Benevento*  
*Via R. Bracco, 15/A — Tel. 0815529041*  
*Napoli*  
*Pec: avvfrancopepe@puntepec.it*  
*avvrosaderienzo@puntepec.it*

sostanza, la ditta Urbano Roberto veniva esclusa dal sostegno tra le domande non ammissibili a valutazione in quanto risultava in corso di realizzazione il progetto finanziato di cui al PSR Campania 2007/2013 o, più specificamente, progetti “per i quali non è stata ancora formulata la proposta di liquidazione”, ovviamente alla data di presentazione del progetto PSR 2014-2020.

\*\*\*

Con i presenti motivi aggiunti, quindi, ribadendo e reiterando in via preliminare i motivi di impugnazione di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, da ritenersi integralmente trascritti ed estesi anche al provvedimento oggetto della presente impugnativa che è direttamente connesso e consequenziale rispetto a quelli originariamente censurati, **viene impugnato, altresì, il verbale di riesame prot. 2021.0033237 del 21.01.2021, notificato a mezzo PEC in pari data, nonché l'eventuale e sconosciuto provvedimento adottato a definizione della procedura di riesame**, entrambi sotto il profilo dell'invalidità e/o illegittimità nella parte in cui si esclude, nuovamente, il ricorrente dal finanziamento ritenendo la relativa domanda non ammissibile a valutazione.

Ciò premesso, ritenendo anche i provvedimenti oggi gravati illegittimi e lesivi della situazione sostanziale che si vuole tutelare, unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, la ricorrente, come in epigrafe indicata e rappresentata, intende opporvisi riproponendo i seguenti

## MOTIVI

### I

**Violazione e falsa applicazione del DRD 262 del 18.11.2020 - Violazione degli artt. 3, 7 e 10-bis della L. 241/1990 – Difetto assoluto di motivazione in ordine al rigetto delle controdeduzioni difensive ed all'istanza di riesame presentate dal ricorrente - Eccesso di potere ed omessa adozione del provvedimento conclusivo – Violazione art. 97 Costituzione - Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di giusto procedimento e del principio della trasparenza dell'azione amministrativa**

*Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo*  
*Via F. Flora, nr. 24 — Tel. 0824.316361 (fax 0824.53460)*  
*Benevento*  
*Via P. Bracco, 15/A — Tel. 0815529041*  
*Napoli*  
*Pec: avvfrancopepe@puntepec.it*  
*avvrosaderienzo@puntepec.it*

In sostanza, la procedura di riesame successiva all'approvazione delle graduatorie definitive, è stata disposta al fine di colmare le gravi omissioni che avevano caratterizzato l'azione amministrativa nella precedente istruttoria per la valutazione, anche in autotutela, delle domande di sostegno.

A ben vedere, infatti, con il **DRD 262 del 18.11.2020** la Giunta Regionale, **“considerato il notevole numero di ricorsi giurisdizionali notificati nei termini di legge avverso le decisioni di cui ai provvedimenti innanzi richiamati, DRD 138/2020 e DRD 157/2020, nei quali si eccipisce la mancata partecipazione al procedimento amministrativo in merito alle controdeduzioni presentate in sede di riesame; rilevato che in numerosi casi il Tribunale Amministrativo Regionale, con Ordinanze Cautelari o sentenze brevi, ha accolto i motivi del ricorso per carenza di motivazione rafforzata sulle controdeduzioni di parte a discapito delle garanzie partecipative di cui all'art. 10 bis della L.241/90, annullando i verbali del riesame”**, ha decretato che gli uffici territoriali, con riferimento ai ricorsi pervenuti avverso i provvedimenti 138/2020 e 157 /2020, nei quali fosse contestato **-e verificato-** tra l'altro, il vizio motivazionale di cui all'art. 10 bis della Legge 241/90:

- provvedessero ad esaminare le singole controdeduzioni già prodotte dall'interessato in sede di riesame;
- inoltrassero ai ricorrenti apposita comunicazione di avvio dell'attività suddetta;
- **concludessero i procedimenti con un provvedimento espresso a motivazione rafforzata**, ovvero che, in riferimento **ad ogni punto delle controdeduzioni**, esplicassero le motivazioni di fatto e le ragioni giuridiche sottese alle determinazioni.

Ebbene, dal banale raffronto tra il primo provvedimento di mancato accoglimento delle osservazioni della ditta Urbano prot. 2020.0195497 del 17.04.2020, del DRD 262 del 18.11.2020 e del verbale prot. 2021.0033237, quest'ultimo oggetto della presente impugnazione per motivi aggiunti, emerge con solare evidenza che l'amministrazione non ha MAI adempiuto agli oneri né

*Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo*  
*Via F. Flora, nr. 24— Tel. 0824.316361 (fax 0824.53460)*  
*Benevento*  
*Via P. Bracco, 15/A— Tel. 0815529041*  
*Napoli*  
*Pec: avvfrancopepe@puntepec.it*  
*avvrosaderienzo@puntepec.it*

di partecipazione procedimentale né di trasparenza dell'azione amministrativa soprattutto in termini di motivazione espressa e rafforzata dei provvedimenti assunti.

Per ciò che concerne il provvedimento del 17.04.2020 si rinvia al ricorso introduttivo ed ai relativi motivi che si ribadiscono e reiterano in questa sede; quanto, invece, al verbale di riesame del 21.01.2021 lo stesso palesa manifestamente non solo di disattendere il DRD 262 del 18.11.2020, ma anche e soprattutto la normativa di riferimento a governo dell'azione procedimentalizzata.

Innanzitutto, il verbale non rappresenta un provvedimento amministrativo in senso tecnico e, conseguenzialmente, l'azione amministrativa va censurata sul piano della mancata adozione del provvedimento di conclusione procedimentale: la Legge n. 241/1990 ha espressamente sancito, all'art. 2, che *“ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso”*. Il successivo comma II del medesimo articolo prevede che, in assenza di un differente termine espressamente previsto dalla legge, *“i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”*. Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che, ancor prima della legge sul procedimento amministrativo, analogo principio sia comunque desumibile quale corollario del buon andamento ed imparzialità che devono informare l'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 Cost. Nel caso di specie, a distanza di tre mesi dalla comunicazione di riavvio della procedura di riesame, non è ancora stato adottato il provvedimento di definizione del procedimento né tantomeno può attribuirsi identità di provvedimento al verbale di seduta di riesame in quanto mero atto endoprocedimentale a carattere non definitivo e soprattutto, redatto e formalizzato da organo interno (commissione di riesame) diverso

*Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo*  
*Via F. Flora, nr. 24 — Tel. 0824.316361 (fax 0824.53460)*  
*Benevento*  
*Via P. Bracco, 15/A — Tel. 0815529041*  
*Napoli*  
*Pec: avvfrancopepe@puntepec.it*  
*avvrosaderienzo@puntepec.it*

dall'amministrazione preposta all'adozione del provvedimento finale (Regione Campania).

A tutto voler concedere, il verbale di seduta di riesame del 20.01.2021, è esso stesso viziato da violazione di legge (L. 241/90) e da violazione del DRD 262 del 18.11.2020.

Preliminarmente, si contesta l'eccesso di potere della pubblica amministrazione perché il percorso valutativo è incomprensibile, mancando del tutto l'elemento motivazionale, in quanto il verbale, così come tutti gli atti ad esso presupposti ed oggetto di espressa impugnativa con il ricorso principale, omette di indicare le ragioni in virtù delle quali la ditta Roberto, nonostante le deduzioni presentate in sede di prima istruttoria, è stata comunque esclusa dall'ammissione a valutazione a seguito di "revisione" della posizione **originariamente inserita tra le domande ammissibili**; in particolare nulla è stato riferito in merito alle lamentate omissioni e ritardi della PA nella definizione della prima domanda di bando PSR Campania 2007/2013, **che in ogni caso, risulta "chiusa" alla data di presentazione della domanda di cui al PSR 2014/2020, come si vedrà da qui a poco.**

Il difetto di motivazione, pur restando sempre e comunque un vizio di legittimità sul piano formale, per sua natura costituisce lo strumento tipico per l'analisi funzionale del provvedimento sicché, nell'ottica sostanziale sull'azione amministrativa, detto vizio ha rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità, ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento.

*In apicibus*, può essere evidenziato che non appare revocabile in dubbio l'affermazione secondo cui la motivazione rappresenta un elemento del provvedimento amministrativo; sul punto l'art. 3 della L. n. 241/1990 sancisce

*Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo*  
*Via F. Flora, nr. 24— Tel. 0824.316361 (fax 0824.53460)*  
*Benevento*  
*Via P. Bracco, 15/A— Tel. 0815529041*  
*Napoli*  
*Pec: avvfrancopepe@puntepec.it*  
*avvrosaderienzo@puntepec.it*

che “Ogni provvedimento amministrativo .. **deve essere motivato**” salvo le eccezioni previste. Il dato positivo avverte l’interprete che la motivazione è sicuramente un elemento del provvedimento amministrativo (il verbo “deve” è significativo al riguardo).

Il vizio appare ancor più aggravato e, quindi, rilevante ai fini dell’annullamento dell’atto impugnato, se si considera che, a seguito della presentazione delle osservazioni e dell’istanza di riesame da parte della ditta ricorrente, nonché dell’intervento della Giunta regionale che, riconoscendo neanche troppo implicitamente le gravi lacune dell’azione amministrativa, ha disposto di riesaminare proprio le controdeduzioni già formulate, l’amministrazione precedente aveva l’espreso onere/obbligo di adottare un provvedimento conclusivo a **motivazione rafforzata** cioè confutando punto per punto e dettagliatamente le osservazioni di parte.

Nel caso di specie, con il verbale odiernamente impugnato la commissione si è limitata alla mera riproposizione lacunosa delle conclusioni già precedentemente adottate escludendo la ditta Roberto dalla valutazione senza la completa analisi istruttoria dell’ulteriore materiale fornito da quest’ultima, così rendendo difficile qualificare come *correttamente adempiuto e concluso* il sub-procedimento di diniego attivato, il quale avrebbe, si ripete, dovuto portare a chiarire le ragioni del nuovo rifiuto o, se ritenuta adempiuta l’integrazione, ad emanare un provvedimento di segno diverso.

Ciò che si contesta è l’assenza *rebus sic stantibus* dell’analisi dei documenti e dei chiarimenti offerti ai fini della rivalutazione della domanda, vista la scarsa motivazione posta a supporto della valutazione di non ammissibilità a valutazione.

L’Amministrazione ha, quindi, aggravato ulteriormente la sua posizione laddove a fronte della riapertura del riesame, fondata proprio sulle gravi omissioni della procedura per come in precedenza condotta, è nuovamente incorsa nel vizio di violazione e falsa applicazione dei principi in materia di giusto procedimento,

*Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo*  
*Via F. Flora, nr. 24 — Tel. 0824.316361 (fax 0824.53460)*  
*Benevento*  
*Via P. Bracco, 15/A — Tel. 0815529041*  
*Napoli*  
*Pec: avvfrancopepe@puntepec.it*  
*avvrosaderienzo@puntepec.it*

degli artt. 7 e ss della Legge 241/90, nonché dell'art. 97 Cost. e del principio della trasparenza dell'azione amministrativa, ma soprattutto ha violato gli artt. 3 e 10-bis della L. 241/1990

Da tali norme discende, in linea generale, l'onere della PA non solo di valutare le memorie ed i documenti, ma anche di dare conto, nella motivazione del provvedimento finale negativo, **delle ragioni che l'hanno indotta a non accogliere quanto rappresentato dal privato**. In sostanza, occorre che la stessa amministrazione **espliciti compiutamente**, nel provvedimento finale le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate dal privato. Nel caso di specie, l'amministrazione, per ben due volte, ha omesso di integrare il proprio convincimento **“con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle ragioni formulate dall'interessato nell'ambito del contraddittorio predecisorio attivato dall'adempimento procedurale in questione”** (Cons. Stato, VI, 27 settembre 2018, n. 5557; III, 5 giugno 2018, n.3396; VI, 2 maggio 2018, n. 2615; I, 25 marzo 2015, n. 80).

Tanto vale, a maggior ragione, se si considera che il ricorrente, nelle proprie controdeduzioni, aveva lamentato un difetto tecnico della procedura telematica ed un grave ritardo dell'amministrazione nella definizione della precedente procedura dei quali non può certamente ritenersi responsabile il ricorrente e sui quali la commissione di riesame ha omesso qualsivoglia valutazione **senza svolgere una effettiva istruttoria**, così come non è stata effettuato alcun accertamento se il precedente progetto era ancora in corso di realizzazione dalla data di presentazione della domanda di cui al psr 2014/2020.

Per rendere più agevole la valutazione ed il conseguente giudizio dell'Ecc.,mo Collegio adito, si vanno a chiarire i passaggi chiave della questione.

L'azienda Roberto Urbano aveva partecipato al primo bando PSR Campania 2007-2013 ed il proprio progetto risultava essere stato approvato con decreto prot. 2017.0660893 del 9.10.2017; pertanto, l'azienda stessa aveva dato avvio al programma di investimento con l'apporto di mezzi propri.

*Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo*  
*Via F. Flora, nr. 24 — Tel. 0824.316361 (fax 0824.53460)*  
*Benevento*  
*Via P. Bracco, 15/A — Tel. 0815529041*  
*Napoli*  
*Pec: avvfrancopepe@puntepec.it*  
*avvrosaderienzo@puntepec.it*

In data 16.11.2017, il ricorrente richiedeva il primo ed unico SAL per l'importo complessivo di €. 107.817,48; detto SAL non veniva liquidato, motivo per cui l'odierno ricorrente, al fine di ultimare l'investimento nei termini stabiliti nel bando ed intendendo partecipare al bando successivo, **anticipava l'intero investimento facendo ricorso ad un finanziamento bancario**. I pagamenti, al termine della realizzazione del progetto di investimento, venivano così ultimati alla data del 17.04.2018. Pur avendo predisposto la domanda di pagamento a saldo alla data del 18.04.2018, il sistema SIAN non ne consentiva il relativo invio per la seguente ragione “*non è possibile inserire la domanda: è già presente una domanda di acconto valida riferita alla stessa domanda di sostegno/Tipologia intervento non ancora in elenco di liquidazione*” (***cf. all. 22 ricorso principale***); un ulteriore tentativo veniva tentato in data 28.04.2018 ed evidenziava la medesima anomalia (***cf. all. 23 ricorso principale***). L'invio della domanda veniva, quindi, perfezionato in data 30.04.2018 al nr. 84270029618. In sostanza, quindi, il SAL era stato richiesto in data 16.11.2017 e l'amministrazione non si era adoperata per provvedere alla liquidazione sin da quella data, motivo per cui, la ditta Urbano Roberto aveva anticipato le relative spese ed aveva inoltrato nuova richiesta di SAL a saldo del contributo, in data 18.04.2018 non lavorata perché ancora sospesa la precedente richiesta del 16.11.2017 addebitabile al solo ritardo dell'amministrazione.

Pur volendo considerare tale malfunzionamento ininfluenza, ma così non è, va comunque sottolineato il ritardo della PA che, nonostante l'invio della domanda avvenuto sin dal 16.11.2017 per l'erogazione del primo SAL, non è intervenuta in tempi congrui e tempestivi al fine di procedere all'ultimazione dei lavori e conseguenzialmente al collaudo ed alla liquidazione dell'intervento. Solo dopo l'invio della richiesta del SAL a saldo, veniva effettuato il collaudo finale in data 04.05.2018 (***cf. verbale allegato***) con esito positivo sotto tutti i punti di vista, tanto è vero che lo stesso incaricato al collaudo, funzionario istruttore Carlo Coduti, all'esito del controllo *in situ*, verbalizzava “**a seguito del controllo in**

*Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo*  
*Via F. Flora, nr. 24 — Tel. 0824.316361 (fax 0824.53460)*  
*Benevento*  
*Via P. Bracco, 15/A — Tel. 0815529041*  
*Napoli*  
*Pec: avvfrancopepe@puntepec.it*  
*avvrosaderienzo@puntepec.it*

**situ e dell'istruttoria documentale si riconosce alla ditta Urbano una spesa di €. 79.550,27 ed un contributo di €. 67.798,14 a valere su saldo**".

Il collaudo effettuato dalla stessa Regione Campania in data 04.05.2018, quindi, costituisce esso stesso l'accertamento finale con il quale l'Ente accerta ed attesta "l'attuazione del progetto di investimento", come espressamente previsto dal bando PSR Campania 2007/2013 ( I cpv pag. 21 parag. Domanda pagamento finale che si allega).

Ciò dimostra, se ancora ve ne fosse necessità, che il primo progetto non era in corso di realizzazione, come asserito dalla commissione di riesame nel verbale odiernamente impugnato, essendo stata accertata la regolare esecuzione del progetto finanziato con il collaudo del 04.05.2018 ivi compresa la proposta di liquidazione contenuta nel verbale di collaudo: "**a seguito del controllo in situ e dell'istruttoria documentale si riconosce alla ditta Urbano una spesa di €. 79.550,27 ed un contributo di €. 67.798,14 a valere su saldo**" regolarmente accettata e sottoscritta dal Roberto Urbano.

In ogni caso, anche a non voler considerare il verbale di collaudo quale proposta di liquidazione, ma così non è, non potrà negarsi l'omessa adozione da parte della PA procedente di un provvedimento formale di liquidazione e, conseguentemente, la stessa PA risulta non essersi tempestivamente adoperata per la definizione del procedimento in termini di liquidazione della spesa e del contributo riconosciuti.

Formalmente conclusa la procedura (esito positivo del collaudo e riconoscimento del contributo) in data 04.05.2018, la ditta Urbano ha legittimamente presentato la nuova domanda di sostegno PSR Campania 2014/2020, in data 12.05.2018, anche in virtù dell'approssimarsi del termine di scadenza del relativo Bando fissato al 18.05.2018.

Dette circostanze, sono state analiticamente descritte e provate con le osservazioni ritualmente inviate dalla ditta ricorrente, ma le stesse non sono state minimamente valutate, confutate e prese in considerazione dalla commissione di

*Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo*  
*Via F. Flora, nr. 24 — Tel. 0824.316361 (fax 0824.53460)*  
*Benevento*  
*Via P. Bracco, 15/A — Tel. 0815529041*  
*Napoli*  
*Pec: avvfrancopepe@puntepec.it*  
*avvrosaderienzo@puntepec.it*

riesame che ha, incautamente, ingiustificatamente ed illegittimamente revisionato la posizione del ricorrente inserendola tra le domande non ammissibili **senza svolgere una effettiva istruttoria** né prima della pubblicazione della graduatoria definitiva, né, tantomeno, in sede di riesame successivo non adducendo alcuna motivazione in relazione alle doglianze argomentate e, soprattutto al colpevole ritardo della PA.

E' fuor di dubbio, quindi, che l'esame da parte dell'Ente ha condotto ad un giudizio di non ammissibilità a valutazione a causa di una procedura errata e per questioni di carattere puramente formale **perché i valutatori non sono entrati nel merito degli investimenti proposti**, determinando un forte scostamento del provvedimento amministrativo rispetto al fine per cui la legge attribuisce il potere esercitato; invero, quando il contenuto delle osservazioni e della documentazione allegata non soddisfa appieno le necessità istruttorie dell'Amministrazione, il principio generale è che questi aspetti debbano essere oggetto di chiarimenti ed integrazioni perché la Suprema cattedra amministrativa impone all'amministrazione di "squarciare il velo della mera forma" al fine di accertare la sussistenza delle effettive condizioni prescritte dalla legge o dal bando di gara (*Cons. St., Ad. Plen., n. 9/2014*).

L'illegittimità dell'azione amministrativa appare ancor più evidente laddove si consideri che la domanda del ricorrente **risultava originariamente nell'elenco delle domande ammissibili a contributo** e solo a seguito ed a causa delle gravi omissioni e violazioni della PA, la stessa è stata inserita nell'elenco delle domande non ammissibili per un mero vizio e malfunzionamento del sistema.

In buona sostanza, con la previsione e gestione dei riesami, si è manifestato il chiaro intento di assicurare un'attenta analisi di quanto esposto dal beneficiario ricorrente e l'eventuale ripetizione della procedura di istruttoria e valutazione sulla istanza da riesaminare; nella specie, tuttavia, non solo non sono state esaminate le controdeduzioni fornite con le istanze presentate dalla Urbano Roberto, ma addirittura non è stata esperita un'attenta istruttoria, considerato che

*Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo*  
*Via F. Flora, nr. 24 — Tel. 0824.316361 (fax 0824.53460)*  
*Benevento*  
*Via P. Bracco, 15/A — Tel. 0815529041*  
*Napoli*  
*Pec: avvfrancopepe@puntepec.it*  
*avvrosaderienzo@puntepec.it*

sono stati confermati tutti i motivi del rigetto dell'istanza, senza adeguate motivazioni laddove **l'Ufficio competente avrebbe dovuto, onde rispettare nella sostanza le norme in commento, entrare nel merito delle osservazioni licenziate dal privato, esplicitando perché le stesse non fossero accettabili ed avrebbe dovuto garantire le necessarie indagini di ufficio riscontrando le anomalie denunciate e non dipendenti dal ricorrente.**

In altri termini, nel caso di specie, la partecipazione al procedimento è avvenuta in chiave meramente "burocratica", atteso che la Giunta Regionale e per essa la Direzione Provinciale di Benevento, pur avendo consentito all'Azienda Roberto di produrre osservazioni rispetto al preavviso di diniego, ha ommesso non solo di riscontrare le puntuali e pertinenti osservazioni presentate dall'azienda stessa in chiave partecipativa, ma anche di effettuare qualsivoglia indagine sulle circostanze obiettive ricostruite dal ricorrente.

Di conseguenza, è di tutta evidenza che, ancora con la procedura di riesame, la Giunta Regionale non ha rispettato la normativa tanto con riferimento alla partecipazione e democrazia procedimentale, quanto a quella di obbligo di motivazione del provvedimento conclusivo dell'attività procedimentale. Nello specifico, infatti, l'Ente, nel rispetto delle norme che governano l'attività amministrativa procedimentalizzata, avrebbe dovuto entrare nel merito delle controdeduzioni ritualmente presentate dal ricorrente, esplicitando perché le stesse non fossero accoglibili. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa, ha chiarito che "*Le norme di cui all'art. 7, L. n. 241 del 1990 non vanno applicate in modo meccanico e formalistico ma devono essere intese nel senso che le memorie ed osservazioni prodotte dal privato nel corso del procedimento amministrativo siano effettivamente valutate dall'Amministrazione ed è necessario che di tale valutazione resti traccia nella motivazione del provvedimento finale*" (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 4 novembre 2008, n. 19267).

*Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo*  
*Via F. Flora, nr. 24 — Tel. 0824.316361 (fax 0824.53460)*  
*Benevento*  
*Via R. Bracco, 15/A — Tel. 0815529041*  
*Napoli*  
*Pec: avvfrancopepe@puntepec.it*  
*avvrosaderienzo@puntepec.it*

E' evidente la natura simulata e sviata del procedimento di riesame, definitosi con la comunicazione qui impugnata, in uno al palese esautoramento dei diritti di effettiva partecipazione al procedimento. Invero, come argomentato con il ricorso introduttivo e come ulteriormente comprovato dai provvedimenti successivi, ancorchè consequenziali, odiernamente in contestazione, tutto l'assetto motivazionale sia del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo sia del verbale di cui ai presenti motivi aggiunti, è assolutamente illegittimo in quanto contrario anche alla stessa disciplina prevista dal Bando *de quo* e, significativamente dalle condizioni generali approvate proprio dalla Regione Campania, nonché privo di fondamento tanto da essere smentito *per tabulas* dalla documentazione allegata alla domanda, da quella allegata alle osservazioni ritualmente inviate dal ricorrente; inutile aggiungere che se la Regione – e dunque la “*Commissione di riesame*” per il suo tramite – avesse, realmente, esaminato la domanda e le successive osservazioni del ricorrente ed i correlati allegati, sarebbe certamente addivenuta ad un diverso – e positivo – esito nella valutazione *de qua* atteso che dalla disamina della documentazione allegata dall'odierno ricorrente, emerge, *ictu oculi*, che lo stesso era ed è in possesso di tutti i requisiti per poter accedere al beneficio richiesto, quantomeno, per poter essere ricompreso nella graduatoria delle domande ammissibili, ma non finanziabili e che aveva all'uopo allegato i documenti progettuali necessari con la relativa indicazione degli interventi per come già prodotto in atti del presente giudizio

\*\*\*

Per completezza espositiva ed al fine di paralizzare eventuali difese avverse, si evidenzia che il difetto di motivazione non può essere oggetto di sanatoria *ex post* in quanto non assimilabile alla violazione di norme procedurali o ai vizi di forma, costituendo la motivazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 3, L. 241/90, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità

*Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo*  
*Via F. Flora, nr. 24— Tel. 0824.316361 (fax 0824.53460)*  
*Benevento*  
*Via P. Bracco, 15/A— Tel. 0815529041*  
*Napoli*  
*Pec: avvfrancopepe@puntopec.it*  
*avvrosaderienzo@puntopec.it*

sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, cit. L. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; di qui l'inammissibilità della motivazione postuma addotta dall'Amministrazione in sede giudiziale (*Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2247 del 30 aprile 2014*).

Inoltre, l'ammissibilità di una motivazione *ex post* frustrerebbe le funzioni di tale istituto, non consentendo la pubblicità e la trasparenza dell'azione amministrativa, **principi di rilevanza costituzionale** che la P.A. è tenuta ad osservare con rigore e senza eccezioni, ai fini del corretto esercizio dei propri poteri e delle proprie funzioni.

Senza trascurare che, se fosse ammessa una integrazione della motivazione in giudizio, verrebbe leso il **principio di parità delle posizioni tra P.A. e cittadini**, costituzionalmente sancito dall'art. 111 Cost., che impone di porre le parti processuali su un piano paritario, laddove il potere di fornire una motivazione "postuma" o *in itinere* consentirebbe all'amministrazione di porsi in una posizione di supremazia sul cittadino/ricorrente, determinando, peraltro, la possibile cessazione della materia del contendere tramite l'inserimento di ulteriori motivazioni e censure non subito note al privato istante e, quindi, in violazione del diritto di azione e difesa in sede contenziosa (*ex art. 24 Cost., ove si afferma che Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento*).

Infatti, se tale interpretazione fosse disattesa, verrebbe meno non solo la natura impugnatoria del giudizio amministrativo, essenzialmente documentale e orientato al sindacato sulla legittimità formale dell'atto, ma si giungerebbe anche ad escludere la motivazione tra gli elementi essenziali del provvedimento, operando una incomprensibile cesura tra essa ed il nucleo strutturale di un provvedimento.

*Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo*  
*Via F. Flora, nr. 24 — Tel. 0824.316361 (fax 0824.53460)*  
*Benevento*  
*Via R. Bracco, 15/A — Tel. 0815529041*  
*Napoli*  
*Pec: avvfrancopepe@puntopec.it*  
*avvrosaderienzo@puntopec.it*

Alla luce di tali considerazioni, per tale motivo d'impugnazione non può non rilevarsi un difetto di motivazione nell'istruttoria operata dalla Commissione di valutazione del riesame, con conseguente violazione degli artt. artt. 3 e ss della Legge sul Procedimento Amministrativo.

\*\*

## II

### **Responsabilità dell'Amministrazione per lesione di interessi legittimi - Diritto al risarcimento danni**

A tutto voler concedere, qualora si ritenesse che il procedimento di cui al primo bando non fosse formalmente esaurito benché in presenza di collaudo positivo ed autorizzazione sia delle spese che del contributo, tale inadempimento è da addebitarsi ad esclusiva responsabilità dell'amministrazione procedente che, non avendo formalizzato un provvedimento di chiusura ha determinato il conflitto tra le due domande così come rilevato dall'amministrazione in sede di riesame della seconda domanda, ma tali omissioni/ritardi non possono e non devono certamente essere imputabili al ricorrente né devono causarne pregiudizio alcuno in termini di inammissibilità della domanda ritenuta meritevole di accoglimento sotto il profilo progettuale e dei requisiti di cui al bando. Anzi, è di tutta evidenza che il ricorrente ha fatto ricorso a tutta la diligenza necessaria al fine di assicurare la procedura nel rispetto dei termini facendo addirittura ricorso a risorse finanziarie proprie e comunque anticipando l'intero investimento.

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.mo Collegio ritenga comunque la domanda di sostegno del ricorrente non ammissibile, confermando il provvedimento della PA, si ritiene, quindi, sussistente il diritto dello stesso ricorrente al risarcimento del danno previo accertamento della illegittimità del procedimento e del provvedimento adottato in conseguenza della violazione delle regole proprie dell'azione amministrativa, quali desumibili sia dai principi costituzionali d'imparzialità e buon andamento, sia dalle norme di legge ordinaria in materia di celerità, efficienza, efficacia e trasparenza, sia dai principi

*Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo*  
*Via F. Flora, nr. 24 — Tel. 0824.316361 (fax 0824.53460)*  
*Benevento*  
*Via P. Bracco, 15/A — Tel. 0815529041*  
*Napoli*  
*Pec: avvfrancopepe@puntepec.it*  
*avvrosaderienzo@puntepec.it*

generali dell'ordinamento, quanto a ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza (*Consiglio di Stato Sez. V del 24.5.2017*).

Circa l'inadempimento e/o il ritardo dell'amministrazione si è già lungamente rappresentato nelle argomentazioni che precedono ed alle quali si fa espresso rinvio; quanto al danno, esso sussiste nella misura in cui, pur essendosi concluso con esito positivo il primo procedimento relativo alla domanda di sostegno PSR Campania 2007/2013, l'amministrazione non ha provveduto **alla sola liquidazione** in tempo utile alla presentazione della domanda per il nuovo bando PSR Campania 2014/2020 così pregiudicando, di fatto, la posizione del ricorrente ed impedendo allo stesso di ottenere il nuovo contributo pur in presenza di tutti i requisiti tecnici e progettuali richiesti dal bando stesso; si evidenzia, infatti, che il **provvedimento di esclusione è stato adottato solo ed esclusivamente in virtù del conflitto tra le domande** generato colpevolmente dalla PA. Detto danno va certamente quantificato nella misura del mancato guadagno e/o comunque del maggior pregio anche in termini di maggior produttività che la ditta ricorrente avrebbe conseguito concretizzando il progetto per il quale si era chiesta l'ammissione al beneficio contributivo PSR Campania 2014/2020; quantificazione per la quale, sin da ora, si chiede nominarsi CTU al quale affidare il relativo incarico.

Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento: **il tempo, infatti, è un bene della vita** per il cittadino sul quale il privato, tanto più se, come nel caso di specie, operatore economico, deve poter fare ragionevole affidamento al fine di autodeterminarsi ed orientare la propria libertà economica.

Quanto all'elemento soggettivo, va preliminarmente sottolineato che, secondo l'orientamento sposato dal Consiglio di Stato, in caso di acclarata illegittimità di un atto amministrativo asseritamente foriero di danno, al privato non è richiesto un particolare sforzo probatorio per ciò che attiene al profilo dell'elemento

*Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo*  
*Via F. Flora, nr. 24— Tel. 0824.316361 (fax 0824.53460)*  
*Benevento*  
*Via P. Bracco, 15/A— Tel. 0815529041*  
*Napoli*  
*Pec: avvfrancopepe@puntepec.it*  
*avvrosaderienzo@puntepec.it*

soggettivo della fattispecie; egli può, infatti, limitarsi ad allegare l'illegittimità dell'atto, dovendosi fare rinvio, al fine della prova dell'elemento soggettivo della responsabilità, alle regole della comune esperienza e della presunzione semplice di cui all' art. 2727 c.c., mentre **spetta alla Pubblica amministrazione dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile** (*Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2018, n. 1815*). Nel caso di specie, il ritardo della PA rappresenta senza dubbio violazione dei principi fondamentali in materia di giusto procedimento nonché di efficienza e celerità dell'agire amministrativo.

A tutto voler concedere, la prova della colpa dell'amministrazione è in *re ipsa* ed è fornita, quindi, dalla circostanza che la PA ha ingiustificatamente ritardato oltremodo i termini di chiusura del primo procedimento così pregiudicando il diritto del ricorrente a partecipare fruttuosamente al bando successivo; per le medesime ragioni è da ritenersi pienamente sussistente il nesso eziologico tra la colpevole omessa definizione del primo procedimento, qualora ritenuto non concluso, ed il pregiudizio causato dal non aver potuto usufruire dei contributi del PSR Campania 2014/2020. Si ribadisce, infatti, che la ditta Urbano Roberto è risultata esclusa dal secondo bando solo per il conflitto con la precedente rogazione e per nessun'altra ragione, motivo per cui il pregiudizio è conseguenza diretta ed immediata del colpevole ritardo dell'amministrazione.

Nel caso di specie, inoltre, non potrà negarsi comunque la risarcibilità per equivalente, ossia **nella misura stimabile della chance perduta**, in favore del ricorrente atteso che, dalla documentazione in atti, risulta che la sua *chance* di aggiudicazione ha effettivamente raggiunto un'apprezzabile consistenza, nel senso di una "**probabilità seria e concreta**" o anche di una "**significativa probabilità**" di ammissione della domanda (*Cons. St., V, 11.7.2018 n. 4225*): ebbene, **la domanda di Urbano Roberto era stata originariamente inserita nell'elenco delle domande ammesse a finanziamento** ed è stata esclusa successivamente solo perché risultava ancora "*in corso di realizzazione il precedente progetto*" (si legge nel verbale di diniego).

*Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo*  
*Via F. Flora, nr. 24— Tel. 0824.316361 (fax 0824.53460)*  
*Benevento*  
*Via P. Bracco, 15/A— Tel. 0815529041*  
*Napoli*  
*Pec: avvfrancopepe@puntepec.it*  
*avvrosaderienzo@puntepec.it*

### **Istanza cautelare**

Il ricorrente, stante il grave pregiudizio patito, formula precipua istanza cautelare affinché l'Ecc.mo TAR adito, adotti ogni opportuno provvedimento al fine di addivenire alla sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato e/o quantomeno provveda all'ammissione con riserva della ditta Roberto nell'elenco delle domande ammissibili a finanziamento e/o all'accantonamento della somma richiesta a contributo nella domanda di finanziamento pari ad €. 331.462,24.

Invero sussistono tutti gli elementi:

- circa il *fumus boni juris* che acclara l'illegittimità dell'operato della P.A. resistente e sorregge la fondatezza dell'odierna impugnativa si è ampiamente dedotto.
- quanto al *periculum in mora* non vi è chi non veda come l'illegittimo, ingiusto ed erroneo operato dell'amministrazione precedente abbia determinato, di fatto, l'esclusione arbitraria ed immotivata del richiedente dalle graduatorie di ammessi a finanziamento, precludendo, in ogni caso, a monte ed ingiustificatamente la possibilità di scorrimento della graduatoria stessa verso posizioni utili e finanziabili.

Inoltre, il decorrere del tempo fino alla definizione del merito, senza che il ricorrente riceva tutela, quantomeno cautelare, rischia di pregiudicare in maniera gravissima ed irreversibile le sue ragioni (e financo di vanificare l'utilità dell'odierna iniziativa giurisdizionale), stante la progressiva distribuzione delle risorse alle imprese già utilmente collocate nella medesima graduatoria e l'eventualità che essa resti così definitivamente ed ingiustamente esclusa dalle agevolazioni per cui è causa (nonostante l'oggettivo pregio del proprio piano di intervento). Tali negative conseguenze possono, pertanto, evitarsi, in accoglimento della presente istanza cautelare, accordandosi la sospensione dei provvedimenti impugnati, limitatamente alla posizione del ricorrente, mediante l'eventuale ammissione con riserva del progetto alla fruizione delle agevolazioni ovvero mediante l'accantonamento della somma richiesta a contributo pari ad €.

*Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo*  
*Via F. Flora, nr. 24— Tel. 0824.316361 (fax 0824.53460)*  
*Benevento*  
*Via R. Bracco, 15/A— Tel. 0815529041*  
*Napoli*  
*Pec: avvfrancopepe@puntepec.it*  
*avvrosaderienzo@puntepec.it*

331.462,24, ovvero ancora l'adozione di una congrua misura di carattere propulsivo, atta a sollecitare un riesame da parte dell'Amministrazione resistente della posizione dell'odierno ricorrente, sulla scorta delle considerazioni argomentate nel presente atto, nonché di quelle che l'Ecc.mo Tribunale adito riterrà di esporre.

\*\*\*

**Istanza ex artt. 41, comma 4° e 52, comma 2° c.p.a.**

Il sottoscritto difensore, pur provvedendo alla notifica del presente ricorso in favore di alcuni dei controinteressati, rimette a codesto Ecc.mo Tribunale l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti di tutti gli altri controinteressati, intendendosi per essi coloro che possano comunque subire gli effetti del provvedimento del Collegio.

A tal fine e nell'eventualità in cui il Tribunale dovesse disporre detta integrazione, sin da ora chiede di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami ai sensi di quanto previsto dagli artt. 41 comma 4 e 52, comma 2 c.p.a.

In particolare, l'art. 41 comma, 4 c.p.a. dispone "Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità". E il successivo art. 52 comma 2 c.p.a. dispone "Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile".

Rilevato che, nel caso di specie, la notificazione del presente ricorso nei modi ordinari è particolarmente difficile se non impossibile, ad oggi, per il numero e per la corretta individuazione dei soggetti potenzialmente controinteressati e collocati nella graduatoria di merito, per le seguenti ragioni:

*Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo*  
*Via F. Flora, nr. 24— Tel. 0824.316361 (fax 0824.53460)*  
*Benevento*  
*Via P. Bracco, 15/A— Tel. 0815529041*  
*Napoli*  
*Pec: avvfrancopepe@puntepec.it*  
*avvrosaderienzo@puntepec.it*

- sia perché il punteggio cui si ritiene avrebbe diritto il sig. Roberto, calcolato attraverso la autovalutazione, è soltanto presunto e non confutato;
- sia perché non è dato con certezza stabilire se il finanziamento previsto nel Bando sia sufficiente a finanziare i Progetti ritenuti, ad oggi, ammissibili e che nel futuro saranno finanziati;
- sia perché si procederà alla specifica attribuzione del finanziamento dei singoli progetti in base alla materia/settore, all'ordine di ammissione, sino all'esaurimento della predetta somma disponibile, salvo rinunce e verifiche e salvo integrazioni del finanziamento, con ciò non potendo individuare quali soggetti sarebbero esclusi dal finanziamento.

Tanto premesso, si chiede a codesto Ecc.mo Collegio di autorizzare, ai sensi degli artt. 41, comma 4° e 52, comma 2° c.p.a., la notificazione per pubblici proclami ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, ossia ai soggetti ammessi a finanziamento di cui alla graduatoria definitiva, tramite pubblicazione del testo integrale del presente ricorso sul sito internet della Regione Campania o altra modalità ritenuta idonea.

\*\*\*

### **PQM**

Il sig. Urbano Roberto, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, insiste per l'accoglimento del ricorso introduttivo, nonché dei presenti motivi aggiunti, rassegnando le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia codesto Ecc.mo Tribunale amministrativo, così provvedere:

- **in via preliminare**, qualora intenda disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, autorizzare ai sensi degli artt. 41, comma 4° e 52, comma 2° c.p.a., la notificazione per pubblici proclami, tramite pubblicazione del testo integrale del presente ricorso, nonché di quello principale, sul sito *internet* della Regione Campania o altra modalità ritenuta idonea da codesto Ecc.mo Tribunale;

*Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo*  
*Via F. Flora, nr. 24 – Tel. 0824.316361 (fax 0824.53460)*  
*Benevento*  
*Via P. Bracco, 15/A – Tel. 0815529041*  
*Napoli*  
*Pec: avvfrancopepe@puntepec.it*  
*avvrosaderienzo@puntepec.it*

- sempre **in via preliminare**, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale, nonché di quello impugnato con il presente atto e, per l'effetto, inserire con riserva l'odierno ricorrente nella graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento per un importo pari ad €. 331.462,24 e/o accantonare la somma complessiva di €. 331.462,24 richiesta a contributo a valere per il PSR Campania 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o animali - Tipologia di intervento 4.1.1 “*Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole*”;

- **nel merito**, accogliere il ricorso principale, nonché il presente ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullato e comunque improduttivo di effetti giuridici:

- il **Decreto Dirigenziale nr. 138 del 15.07.2020** e pubblicato in BURC in data 20.07.2020 al nr. 147, della Giunta Regionale della Campania, Dipartimento 50, Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, nr. 7, di approvazione della graduatoria unica regionale definitiva e dei relativi elenchi allegati delle domande ammissibili e già finanziate ai sensi del DRD n. 79/2020, rettificato dal DRD n. 114/2020, ammissibili e finanziabili, ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando, non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo e non ammissibili a valutazione inerenti il Bando adottato con DRD n. 52 del 09.08.2017 e SS.MM.II - pubblicato sul BURC n. 63 del 14.08.2017 per il PSR Campania 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o animali - Tipologia di intervento 4.1.1 “*Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole*” e con esso, di ogni provvedimento allo stesso annesso, connesso, precedente e prodromico, conseguente e consequenziale ed ogni altro atto anche di natura istruttoria ed interlocutoria comunque lesivo della posizione dell'istante ivi compreso:

- **la Circolare prot. n. 0215079 del 03.04.2019;**

- **la Circolare prot. n. 289436 del 09.05.2019;**

*Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo*  
*Via F. Flora, nr. 24— Tel. 0824.316361 (fax 0824.53460)*  
*Benevento*  
*Via R. Bracco, 15/A— Tel. 0815529041*  
*Napoli*  
*Pec: avvfrancopepe@puntopec.it*  
*avvrosaderienzo@puntopec.it*

- **la Circolare prot. n. 205281 del 28.03.2018;**
- **il verbale della seduta del giorno 20 gennaio 2021, prot. 2021. 0033237 del 21.01.2021** e, con esso, di ogni provvedimento allo stesso annesso, connesso, precedente e prodromico, conseguente e consequenziale ed ogni altro atto anche di natura istruttoria ed interlocutoria comunque lesivo della posizione dell'istante;
- sempre **nel merito** e, per l'effetto, provvedere, conseguentemente, ad una nuova istruttoria della domanda di ammissione a finanziamento avanzata da Roberto Urbano quale titolare della omonima azienda agricola a valere per il PSR Campania 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o animali - Tipologia di intervento 4.1.1 “*Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole*” per un importo pari ad €. 331.462,24, con l’inserimento in graduatoria utile alla concessione dei richiesti benefici;
- nella denegata ipotesi di conferma dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale, nonché del verbale di seduta del 20.01.2021 della Giunta Regionale della Campania impugnato con il presente ricorso, accertata e dichiarata la responsabilità dell'amministrazione per violazione dei principi del giusto procedimento, di efficienza, trasparenza e buon andamento della PA, nel riconoscere il colpevole ritardo della stessa nella definizione del procedimento di cui alla domanda PSR Campania 2007/2013, qualora ritenuto non concluso, condannare l'amministrazione resistente al risarcimento dei danni in favore della ditta Urbano Roberto, nella misura pari al contributo non concesso di €. 331.462,24, o in quella somma determinata dall'Ecc.mo Tribunale anche per equivalente;
- in via gradata, sempre previo accertamento e declaratoria della responsabilità dell'amministrazione procedente per violazione dei principi del giusto procedimento, condannare la stessa al risarcimento dei danni nella misura del mancato guadagno e/o della minore produttività/perdita di chance della ditta derivante dalla mancata ammissione del progetto al sostegno di cui al PSR

*Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo*  
*Via F. Flora, nr. 24— Tel. 0824.316361 (fax 0824.53460)*  
*Benevento*  
*Via P. Bracco, 15/A— Tel. 0815529041*  
*Napoli*  
*Pec: avvfrancopepe@puntopec.it*  
*avvrosaderienzo@puntopec.it*

Campania 2014/2020 Tipologia di intervento 4.1.1 “Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole”;

- con riferimento alla domanda di cui al punto che precede, **in via istruttoria**, chiede autorizzarsi la nomina di CTU al quale affidare l’incarico di valutare e quantificare il pregiudizio subito dalla ditta Urbano Roberto in termini di mancato incremento della produttività aziendale che sarebbe derivata dalla realizzazione del progetto di cui al bando PSR Campania 2014/2020 così come allegato alla domanda di sostegno presentata;

- adottare ogni altro provvedimento ritenuto utile, necessario e consequenziale.

Il tutto con vittoria di spese e competenze, oltre oneri di legge con attribuzione.

**In via istruttoria si produce la seguente documentazione:**

- Verbale di seduta del 20.01.2021 prot. nr. 2021.0033237 del 21.01.2021;
- DRD 262 del 18.11.2020;
- DRD 265 del 19.11.2020;
- Comunicazione prot. 2020.0562771 del 26.11.2020;
- Verbale di collaudo del 4.05.2018;
- Bando PSR Campania 2007/2013.

***Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che lo stesso è pari ad €. 650,00.***

Con ogni salvezza.

*Benevento, 9 marzo 2021*

***Firmato digitalmente da***

***Avv. Rosa De Rienzo***

***Avv. Franco Pepe***